



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 540 C.D.T. 46 DEL 23 MAGGIO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI

Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@lnd.it

disciplinare@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero
Lo Iacono Lia

091 6808 408
091 6808 428

sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona

091 6808 463

sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria

091 6808 409

gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

crlnd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura

091 6808 440

laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498

Saccà Giovanni

091 6808 433

sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni
Sconzo Giulio

091 6808 410

091 6808 423

sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495

Bevilacqua Silvio
Mendola Paolo

091 6808 406

091-6808 475

sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe
Cutrera Giovanni

091 6808 473

091 6808 410

sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

APPELLI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Roberto Vilardo Vice Presidente, dal Prof. Felice Blando e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua componenti, quest'ultimo anche con funzioni di Segretario e con la presenza del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 23 maggio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 211/A

S.C. SIRACUSA (SR) appello avverso reiezione reclamo esito gara. Gara Misterbianco / Siracusa del 17/05/2014 Play off Eccellenza C.U. n° 532 del 20/05/2014.

Con il proposto appello la società S.C. Siracusa impugna l'esito della gara indicata in epigrafe, sostenendo che il calciatore Salvatore Nicolosi fosse in posizione irregolare per non avere scontato la giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Sicilia n° 268 del 02/01/2014, in relazione alla gara F.C. Acireale / Catania San Pio X del 22/12/2013.

In particolare, l'appellante evidenzia che non può intendersi scontata regolarmente detta squalifica alla data del 05/01/2014 nel corso della gara Misterbianco / F.C. Acireale, poiché il tesseramento del calciatore Salvatore Nicolosi per la F.C. Acireale è stato dichiarato invalido sin dal suo deposito dalla Commissione Tesseramenti giusto C.U. n° 15/d del 07/02/2014.

Conseguentemente il Giudice Sportivo Territoriale con propria statuizione pubblicata sul C.U. n° 355 del 12/02/2014 in accoglimento del reclamo proposto dal Misterbianco ebbe ad assegnare gara perduta per 0-3 alla F.C. Acireale, stante che il predetto Nicolosi non aveva titolo a partecipare alla suddetta gara. Decisione questa poi confermata da questa Commissione.

In diritto l'appellante sostiene che una volta venuto meno il tesseramento, questo determina anche la caducazione di ogni effetto collegato, ivi compreso quello relativo alla esecuzione della squalifica, atteso che l'art. 22 comma 4 del C.G.S. troverebbe applicazione soltanto ai soggetti regolarmente tesserati.

L'appellante rileva inoltre che è errato quanto altresì sostenuto dal Giudice Sportivo Territoriale nella sua delibera e cioè che il calciatore in questione avrebbe comunque scontato la squalifica in data 08/02/2014, prima gara utile successiva alla pubblicazione

del C.U. della Commissione Tesseramenti, in quanto la stessa non risultava a tale data recepita dal Giudice Sportivo Territoriale.

Quanto sopra è stato ampiamente illustrato dalla appellante in sede di comparizione all'udienza odierna, stante l'espressa richiesta contenuta nei motivi di impugnazione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in punto di fatto, rileva quanto segue:

- a) il calciatore Salvatore Nicolosi, tesserato per la F.C. Acireale a quella data risulta essere stato squalificato per una gara giusto quanto pubblicato sul C.U. n° 268 del 02/01/2014;
- b) il predetto calciatore, conseguentemente, non ha partecipato alla gara Misterbianco / F.C. Acireale del 05/01/2014;
- c) a seguito di reclamo del Misterbianco il Giudice Sportivo Territoriale ebbe a trasmettere, in via incidentale, gli atti alla Commissione Tesseramenti al fine di decidere in ordine alla regolarità del trasferimento del predetto calciatore dal Misterbianco alla F.C. Acireale;
- d) la Commissione Tesseramenti con decisione pubblicata sul C.U. n° 15/d del 07/02/2014 ha deliberato l'invalidità del predetto tesseramento sin dal suo deposito e quindi con effetti *ex tunc*;
- e) il Giudice Sportivo Territoriale a seguito della suddetta decisione accoglieva il reclamo proposto dalla società Misterbianco assegnando gara perduta per 0 – 3 alla F.C. Acireale, giusto quanto pubblicato sul C.U. n° 355 del 12/02/2014. Decisione poi confermata da questa Commissione.

Stante quanto sopra la questione di diritto sottoposta a questa Commissione è di stabilire, in base alle norme del C.G.S., se la squalifica irrogata al calciatore Nicolosi sia stata o meno regolarmente scontata in relazione alla delibera della Commissione Tesseramenti che ha dichiarato invalido, sin dal suo deposito e quindi con effetti *ex tunc*, il tesseramento del predetto calciatore per la F.C. Acireale.

Innanzitutto non appare conducente la tesi dell'appellante secondo cui la caducazione del tesseramento farebbe venire meno gli effetti previsti dall'art. 22 comma 4 C.G.S. perché, a volere seguire tale ragionamento, alla caducazione del tesseramento dovrebbe, allo stesso modo conseguire l'inefficacia della squalifica comminata dal Giudice Sportivo Territoriale.

Non appare altresì condivisibile quanto sostenuto dalla reclamante innanzi al Giudice Sportivo Territoriale che vorrebbe, attraverso una interpretazione analogica, applicare l'ultima parte del 4° comma dell'art. 22 C.G.S. alla fattispecie, in quanto è pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza che per potersi applicare l'interpretazione analogica è necessario che le situazioni poste a confronto siano coincidenti e riconducibili alla medesima logica ispiratrice della norma. Cosa che non si rinviene nel caso in esame, trattandosi di effetti *ex tunc* e non *ex nunc*.

Peraltro le argomentazioni addotte dalla reclamante si configurerebbero come una c.d. interpretazione estensiva ma anche sotto questo profilo esse non sarebbero conducenti atteso che l'interpretazione estensiva può essere utilizzata solo nel caso in cui il fatto, non espressamente disciplinato, sia uguale a quello espressamente disciplinato.

Ciò posto, preliminarmente deve farsi riferimento a quanto statuito dalla Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite con la decisione pubblicata sul C.U. 107/CGF stagione sportiva 2009 / 2010 la quale ha stabilito quali sono i due principi guida da seguire, in forma gradata, in sede di interpretazione dell'articolo 22 C.G.S., e più precisamente:

- a) quello della effettività della sanzione irrogata, sanzione che, deve, comunque, essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza;
- b) quello della separazione delle competizioni, in virtù del quale si tende, ove possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato.

Pertanto il principio cardine da seguire è quello per cui la sanzione deve essere effettivamente scontata.

La stessa Corte di Giustizia Federale, per altro, con propria decisione pubblicata su C.U. n° 244/CGF, stagione sportiva 2010/2011, ha statuito che il comma 4 dell'art. 22 C.G.S. deve essere interpretato nel seguente modo:

1) Se una gara nella quale un calciatore squalificato non è stato schierato in campo viene annullata, *cioè non viene omologata e viene fatta ripetere con provvedimento definitivo degli organi della giustizia sportiva*, la squalifica di quel calciatore non risulta scontata (il predetto calciatore dovrà scontare la squalifica nel primo incontro ufficiale successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo).

2) Se, invece, la gara a seguito di provvedimento definitivo degli organi della giustizia sportiva consegue un risultato influente ai fini della classifica, la squalifica del calciatore deve ritenersi scontata.

Nel caso per cui è giudizio la gara Misterbianco/ F.C. Acireale a seguito del provvedimento definitivo di questa Commissione Disciplinare Territoriale ha conseguito un risultato influente agli effetti della classifica (punteggio 0 – 3).

Dal che consegue che il calciatore Salvatore Nicolosi deve ritenersi avere scontato la squalifica a suo carico in precedenza irrogatagli in occasione della sopra citata gara di campionato, a nulla rilevando quanto poi occorso in relazione al suo tesseramento, atteso che il calciatore, in ultima analisi, deve essere considerato terzo di buona fede e tutelato nell'affidamento d'aver scontato regolarmente la sanzione.

"... l'affidamento, così come la buona fede, è principio generale presente in ogni ambito giuridico. A tale rilievo non fa quindi eccezione l'ordinamento sportivo". (cfr. C.G.F. 2013/2014 C.U. 135 / CGF del 05/12/2013 e C.U. 162 /CGF del 10/01/2014).

In ragione di quanto sopra, in relazione ai principi di equità e correttezza sportiva sanciti dall'art. 2 C.G.S. ed in applicazione dei su richiamati principi espressi dalla Corte di Giustizia Federale, da cui questa Commissione Disciplinare Territoriale non intende discostarsi, ritenendosi assorbito ogni altro motivo di impugnazione

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta perché infondato il proposto appello. Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n° 212/A

S.C. SIRACUSA (SR) - Appello avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Visone Fabio - Gara Play off di Eccellenza Misterbianco – S.C. Siracusa del 17/05/2014 - C.U. N° 532 del 20/05/2014.

L'indicata Società propone appello avverso il provvedimento come sopra adottato dal Giudice Sportivo Territoriale, che ritiene sproporzionato all'effettivo accadimento dei fatti, anche in relazione alla circostanza che lo stesso è stato rilevato dal Commissario di Campo e non dagli Ufficiali di gara che lo hanno ritenuto il fatto ininfluente.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente i rapporti dei Commissari di campo designati costituiscono piena prova, ai sensi del comma 2.2 dell'art. 35 del C.G.S. in ordine a comportamenti violenti posti in essere da tesserati che non siano stati rilevati dagli ufficiali di gara.

In particolare dalla lettura dei referti redatto da uno dei due Commissari di campo designati si rileva che il calciatore Visone Fabio al 12° del 2° tempo colpiva con un pugno al collo un calciatore avversario.

Ragion per cui quanto lamentato dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in relazione a quanto stabilito dall'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 20/05/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**